



Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" Melito di Porto Salvo

Via Filippo Turati, 44 – Melito di Porto Salvo 89063 (RC)

cod. mecc: rcic841003 – C.F. 92034530805

Telefax 0965-781260 – e-mail rcic841003@istruzione.it



AMMISSIONE, ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Integrazione P.T.O.F. 2022/25
Aggiornamento A.S. 2022/2023

Documento di sintesi elaborato e approvato dal Collegio Docenti
nella seduta del 14/04/23 con delibera n° 68

FINALITÀ

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro, in seguito all'emanazione dell'O.M. n. 64 del 14 marzo 2022, ha elaborato il presente documento di sintesi con l'intento:

- di fornire ai Consigli di terza e alla Commissione d'Esame strumenti operativi e di riflessione;
- di armonizzare i contenuti in materia di valutazione degli apprendimenti inseriti nel PTOF ;
- di fornire indicazioni desunte dalla citata ordinanza per l'espletamento dell'**Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione**;
- di individuare i criteri per il voto di ammissione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Dlgs 13 aprile 2017, n. 62;
- DM 3 ottobre 2017, n. 741;
- DM 3 ottobre 2017, n. 742;
- L n.107/2015
- DPR 29 ottobre 2012, n. 263;
- Circolare n. 4155 del 7 febbraio 2023.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO

In sede di scrutinio finale gli alunni vengono ammessi all'Esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le **deroghe** deliberate dal collegio dei docenti unitario del 09/09/2022, delibera n°35:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri da presentare nel giorno di riammissione in classe;
 - terapie e/o cure programmate debitamente documentate;
 - partecipazione ad attività sportive agonistiche;
 - partecipazione ad attività progettuali anche esterne organizzate dalla scuola;
 - impedimenti per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto, causa di forza maggiore;
 - per gli alunni diversamente abili e BES, mancata frequenza dovuta all'handicap o al forte svantaggio socio- ambientale;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, **la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo**.

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione in caso di:

- presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo / un proficuo inserimento nella Scuola Superiore
- mancanza di progressi rispetto al livello di partenza
- esito negativo degli interventi di recupero e/o di sostegno motivazionale
- sanzioni disciplinari nel corso dell'anno

VOTO DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Dlgs 62/2017 il **voto di ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe **in decimi**, considerando il **percorso scolastico** compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Secondo quanto deliberato dal Collegio, il **voto di ammissione**, anche se inferiore a sei è espresso in decimi senza utilizzo di frazioni decimali (con arrotondamenti in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi), considerando il percorso scolastico dell'alunno nella Scuola Secondaria di primo grado attraverso il **seguito calcolo**:

- il 15% del voto finale, relativo alla prima classe, ottenuto dalla media dei voti delle discipline;
- il 15% del voto finale, relativo alla seconda classe, ottenuto dalla media dei voti delle discipline;
- il 70% del voto finale relativo alla classe terza ottenuto dalla media dei voti delle discipline.

PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame, sia per i candidati interni che per i privatisti, è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La **prova scritta di italiano** (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La **prova scritta di lingue straniere** (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il **colloquio** (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i **percorsi ad indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, le prove scritte, la prova orale e il colloquio si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Per i candidati degenti in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'art. 15 del DM 741/2017.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

VALUTAZIONE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Attribuzione della lode:

Su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, la Commissione potrà attribuire la lode agli alunni che hanno avuto un voto di ammissione di 10/10 e abbiano conseguito 10/10 in tutte le prove d'esame.

VOTO DI AMMISSIONE	VALUTAZIONE ESAME
Media ponderata fra i tre anni (15% primo anno, 15% secondo anno, 70% terzo anno)	Griglie allegate
VALUTAZIONE FINALE Media fra voto di ammissione e valutazione esame	

Per i **candidati privatisti**, la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs. 62/2017. La mancata partecipazione alle prove INVALSI determina la non ammissione all'esame di Stato.

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

COMUNICAZIONE DELL'ESITO

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, con la sola indicazione della dicitura **"non diplomato"** nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ALLEGATI

1. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione. Prove d'esame – criteri e griglie.

Ulteriori indicazioni operative saranno divulgate tramite circolare per i docenti e i genitori.

Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Antonella Borrello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/93